

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2016

Il Responsabile U.F. Servizi Socioeducativi

VISTO l'art. 11 della legge 09.12.1998 n. 431 che istituisce il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 07.06.1999 che stabilisce i requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo predetto nonché i criteri per la determinazione dei contributi;

VISTO l'art. 11, comma 13, del D.L. n.112/2008 convertito in Legge 6 agosto 2008, n.133 che prevede per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero almeno cinque nella medesima Regione;

VISTA la L.R.T. del 20 dicembre 1996, n. 96, così come modificata dalla L.R. 31 marzo 2015, n. 41 che disciplina l'assegnazione, la gestione e la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

VISTA la D.G.R.T. n. 414 del 10.05.2016 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art.11 della L.431/98 – Criteri e procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse";

VISTO il D.D. n. 3011 del 19/05/2016 avente per oggetto: "L. 431/98 – Delibera G.R. n. 414 del 10/05/2016. Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione anno 2016. Approvazione della relativa modulistica per la trasmissione dei dati";

VISTA la deliberazione di G.M. n. 46 del 23/05/2016 con la quale il Comune di Civitella Marittima ha determinato i criteri per l'emissione del Bando pubblico facendo propri i principi fissati della Regione Toscana con Deliberazione di GR n. 414/2016, stabilendo inoltre le risorse comunali integrative al Fondo regionale;

Rende Noto

che, **a partire dal 1/06/2016 fino al 30/06/2016**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto predisposto dal presente bando e **fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziare con fondi regionali e comunali**

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono accolte le domande di coloro che **alla data di emissione del Bando**:

1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare i cittadini di altri Stati a condizione che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e che siano residenti nel

- territorio nazionale da almeno dieci (10) anni ovvero almeno cinque (5) nella medesima Regione (Toscana), ai sensi dell'art. 11 comma 13 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008;
2. abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Civitella Paganico;
 3. siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile;
 4. essere in possesso di una Attestazione ISEE o Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rilasciata ai sensi del DPCM 159/20103 e s.m.i., dall'Inps, da un Caaf o da altro soggetto autorizzato nell'anno 2016 o sottoscritta entro i termini di validità del Bando, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e un' incidenza del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei parametri di seguito indicati:
 - Fascia "A"
Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2016 (€ 13.049,14). Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%;
 - Fascia "B"
Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2016 e l'importo di € 28.216,37 (punto d. dell'Allegato A delibera di G.R. 414/2016), valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP valido per l'anno 2016 determinato con D.G.R. 630 del 29/07/2013). Incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.

Il contributo teorico è calcolato, ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato A alla DGRT 414/2016, sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:

 - Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00
 - Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

Tale contributo è inoltre rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Qualora alla data di presentazione della domanda, il richiedente, in possesso comunque della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rilasciata ai sensi dell'art. 11, comma 9, del DPCM citato non abbia ancora ricevuto la Attestazione ISEE, dovrà provvedere a evidenziarlo nell'istanza stessa trascrivendo il numero di protocollo di rilascio della DSU. Sarà cura dell'Ufficio verificare direttamente con l'Inps il rilascio dell'Attestazione ISEE che dovrà risultare consultabile entro il termine di 45 giorni dalla data di scadenza del Bando di concorso. Qualora entro tale termine l'Attestazione non fosse ancora consultabile, la domanda sarà esclusa dalla graduatoria provvisoria. Sarà possibile la riammissione in graduatoria solo nel caso in cui tale documentazione venga prodotta entro i termini assegnati per le opposizioni (15 g.);
 5. assenza di titolarità, sia per il dichiarante che per altri componenti del nucleo familiare anagrafico, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non

- disponibilità, ai sensi dell' art. 3, punto 3.1, lett. b) dell' Allegato A alla DGRT 414/2016;
6. assenza di titolarità, sia per il dichiarante che per altri componenti del nucleo familiare anagrafico, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente erogato ed in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale a cui si riferisce la domanda di contributo, ai sensi dell' art. 3 punto 3.2 dell' Allegato A alla DGRT 414/2016;
 7. l' erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE ZERO" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente Servizio, che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Coeso-SdS Grosseto, oppure, nel caso di mancata assistenza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa alla fonte accertabile del reddito specificando il nominativo di colui/e che contribuisce al pagamento del canone di locazione. In tal caso oltre a specificarne le generalità, dovrà allegare anche una dichiarazione che richiami le sanzioni sulle dichiarazioni mendaci, nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato, allegando copia dell' ultima dichiarazione dei redditi disponibile e del documento di identità in corso di validità.

Nella fascia di "ISE ZERO" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo. Nel caso di assenza della dichiarazione o di dichiarazione incompleta o fonte non accertabile la domanda sarà esclusa.

Tutti i requisiti previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e permanere al momento della erogazione dei contributi, pena la decadenza del beneficio.

Art. 2 - Nucleo familiare

Ai fini del presente bando, il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda, così come normato dall' art. 3 del DPCM 159/2013. Tale nucleo familiare dovrà coincidere con i soggetti presenti nella DSU allegata alla domanda di contributo, pena la decadenza del contributo ai sensi dell' art. 75 del DPR 445/2000.

Art. 3 – Riferimenti per l' accertamento dei requisiti

Ai fini dell' accertamento dei requisiti economici di cui al Punto 4. dell' art. 1 del presente Bando, la capacità economica del nucleo familiare è calcolata in applicazione del DPCM 159/2013, mentre il valore dei canoni di locazione è quello risultante dai relativi contratti regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 il richiedente può ricorrere all' autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente bando.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste all' art 76 del DPR n. 445/2000, l' Amministrazione comunale provvederà, ai sensi dell' art. 75 del DPR citato, alla decadenza del beneficio eventualmente concesso.

Art. 5 – Documentazione

- a. I requisiti essenziali per la partecipazione al presente Bando e le condizioni soggettive e oggettive rilevanti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;
- b. Le menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a 2/3 o pari al 100%, così come le invalidità ai sensi dell' art. 2 comma 2 della L. 30.03.1971 n. 118 o del D. Lgs. 23.11.1988 n. 509, nonché le patologie croniche o invalidanti riconosciute ai sensi del D. M. 329/99 di componenti il nucleo familiare devono essere comprovate da idonea certificazione rilasciata dalla competente autorità da allegare in copia alla domanda. Non sono ammesse certificazioni del medico curante o specialistiche.
- c. I soggetti che dichiarano reddito zero o inferiore al canone annuo di locazione pagato devono presentare, pena l'esclusione, espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente Servizio, che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali comunali.
- d. I soggetti che dichiarino reddito zero o inferiore al canone annuo di locazione pagato, in caso di mancata assistenza da parte dei Servizi Sociali, devono presentare, pena l'esclusione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa alla fonte accertabile del reddito specificando il nominativo di colui/e che contribuisce al pagamento del canone di locazione. In tal caso oltre a specificarne le generalità, dovrà allegare anche una dichiarazione che richiami le sanzioni sulle dichiarazioni mendaci, nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi disponibile e del documento di identità in corso di validità. **Nel caso di assenza della dichiarazione o di dichiarazione incompleta o fonte non accertabile la domanda sarà esclusa.**
- e. Deve essere allegata al modello di domanda, pena l'esclusione, copia della Attestazione Isee rilasciata nell'anno 2016 ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i. o copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata in cui sia evidenziato il numero di protocollo della stessa.
- f. Dovrà inoltre essere allegata alla domanda, pena l'esclusione, copia del contratto di locazione regolarmente registrato oggetto di contributo corredata di ricevuta di versamento della tassa di registro a termini di legge.

Art. 6 – Criteri per la formazione e pubblicazione della graduatoria. Ricorsi.

Il Coeso-SdS Grosseto procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità secondo quanto stabilito dal presente bando di concorso.

Colloca i concorrenti nella Fascia di riferimento (A o B), determinate sulla base del valore ISE posseduto, così come descritto al comma 4 dell'art. 1 del presente Bando, secondo l'incidenza percentuale del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, seguendo un ordine decrescente.

In caso di parità di incidenza percentuale verranno valutati i criteri di priorità sociale di seguito elencati:

- conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da uno o due persone: punti 2;
- genitore solo con uno o più figli a carico: punti 2;
- presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore ai 2/3 e/o affetti da handicap grave ai sensi della Legge 104/92: punti 1;

Qualora continui a perdurare la condizione di parità, verrà effettuata l'estrazione a sorte dei pari punteggio.

Il Coeso-SdS Grosseto entro i 45 giorni successivi dal termine di presentazione delle domande, adotta la graduatoria provvisoria suddivisa per fasce, ordinata secondo il criterio summenzionato. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei tempi e dei modi per l'opposizione ed il nome del Responsabile del Procedimento, verrà pubblicata immediatamente all'Albo on line del Coeso-SdS Grosseto per 15 giorni consecutivi. Entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria gli interessati possono presentare ricorso, che sarà esaminato dalla competente Commissione a seguito della chiusura dei termini. Il Coeso-SdS Grosseto comunicherà ai soli concorrenti esclusi le motivazioni che hanno determinato il non accoglimento della domanda, mentre sarà onere di tutti gli altri concorrenti verificare sul sito web istituzionale nella sezione Bandi e Gare, la propria posizione in graduatoria. Ai sensi della L. 241/90 il Coeso-SdS Grosseto, in sede di istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e/o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. La graduatoria generale definitiva, che verrà approvata con determinazione del Responsabile dell'U.F. Servizi Socioeducativi entro 30 giorni dalla conclusione dei ricorsi, costituirà atto definitivo e verrà trasmessa, con le modalità riportate all'art. 6 dell'Allegato A della DGRT 414/2016, entro il **30/09/2016** all'Ufficio Regionale competente.

Art. 7 – Durata e entità del contributo

Il contributo ha durata massima annuale corrispondente a quanto disposto dal Decreto del 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art 11 della legge 431/98, ed è **erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili**.

Il contributo cessa con la sopravvenuta mancanza delle condizioni previste al precedente art. 1 ovvero nel caso di esaurimento delle risorse.

L'entità del contributo spettante, calcolato con le modalità descritte dall'art. 1, comma 4 del presente bando, potrà subire delle riduzioni percentuali per consentire un certo margine di flessibilità qualora le risorse risultassero insufficienti a garantire la totale copertura del fabbisogno degli aventi diritto, come da Allegato A, punto 10.3, della Delibera di G.R. n. 414/2016. Tale riduzione verrà applicata nella medesima misura percentuale a tutti gli aventi diritto collocati nelle Fasce A e B della graduatoria generale definitiva; inoltre all'atto dell'assegnazione delle risorse, è data facoltà di destinare una quota non superiore al 40% delle risorse regionali e statali assegnate, ai soggetti collocati in fascia "B" come da punto 10.4 del medesimo Allegato.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto cointestato per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Nel caso in cui alla presentazione dei pagamenti si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui è derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede utilizzando i seguenti criteri :

- canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede al conseguente ricalcolo del contributo spettante.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2016 e comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva al 1° gennaio predetto, fino al 31 dicembre 2016. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Art. 8 – Modalità di erogazione

Il Coeso-SdS Grosseto provvede alla liquidazione del contributo previa presentazione della documentazione normativamente prevista, attestante i pagamenti del canone di locazione.

Ai sensi della L. n. 269/2004 è possibile, in caso di morosità del conduttore, poter erogare il contributo a quest'ultimo destinatario, al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima in modo da favorire la sospensione di procedure di sfratto per morosità. Tale opportunità può essere esercitata in conseguenza della dichiarata disponibilità da parte del proprietario di interrompere o rinviare di almeno di un anno la procedura di sfratto sottoscrivendo un impegno valevole fino al nuovo Bando emesso dal Coeso-SdS Grosseto

Art. 09 – Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere compilate su moduli appositamente predisposti dal Coeso-SdS Grosseto, scaricabili anche dal sito web ufficiale www.coesoareagr.it sez. Bandi e Gare o nel sito web www.comune.civitellapaganico.gr.it, sottoscritte, corredate di indirizzo (posta elettronica o cartacea) cui trasmettere le comunicazioni relative al presente bando e da tutta la necessaria ed idonea documentazione indicata nella domanda stessa.

Le domande possono essere presentate a mano presso lo Sportello socioeducativo del Coeso Sds Grosseto presso le sedi comunali di Civitella Marittima e di Paganico nei giorni di ricevimento al pubblico ovvero per posta inviandole al Coeso-SdS Grosseto – Ufficio socioeducativo - Via Damiano Chiesa n. 12 Grosseto o tramite pec al seguente indirizzo: sdsgrosseto@pec.it e dovranno pervenire improrogabilmente entro il termine di scadenza individuato nel giorno 30/06/2016.

Le domande anche se spedite per posta che perverranno oltre tale termine non saranno accettate (non fa fede il timbro postale).

Per informazioni e per il ritiro dei modelli di domanda, rivolgersi allo Sportello socioeducativo, dr.ssa Valentina Amedei, recapito telefonico 0564 900418, cellulare 3351664153.

Si comunica che ai fini del presente Bando, il Responsabile del procedimento è il Dr. Massimiliano Marcucci e la referente del procedimento è la dr.ssa Valentina Amedei.

Art. 10 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta al Coeso-SdS Grosseto, in quanto soggetto gestore dell'attività di controllo, svolgere, anche a campione, tale attività verificando la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni previste dall'art 76 del DPR n. 445/00, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del DPR citato, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Inoltre, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 196/2003, il Coeso-SdS Grosseto si riserva la facoltà di effettuare i controlli anche presso i privati per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Il Coeso-SdS Grosseto agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite gravate d'interessi legali.

Gli elenchi degli aventi diritto al contributo sono inviati dal Coeso-SdS Grosseto alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.



Art. 11 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, alla L.R.T. 96/96 così come modificata dalla L.R. 41/2015, al DPCM 159/2013 e s.m.i. e al relativo decreto di attuazione, nonché alla deliberazione di G.R.T n. 414 del 20/05/2016.

Grosseto, 30 maggio 2016

Il Responsabile U.F. Servizi Socioeducativi

Dr. Massimiliano Marcucci

COeSO
SDS GROSSETO